



COMUNE DI SCANDIANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente regolamento

- 1) E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del **28/11/2022** con deliberazione n. **95**
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/12/2022 al 29/12/2022
Rep. n. 1668.



INDICE ARTICOLI:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Competenze
- ART. 3 Responsabilità
- ART. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART. 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 7 Trasporti Funebri
- ART. 8 Modalità del trasporto e percorso
- ART. 9 Trasporti a carico del Comune
- ART. 10 Orario dei trasporti
- ART. 11 Norme generali per i trasporti
- ART. 12 Riti religiosi
- ART. 13 Trasferimento di salme senza funerale

CAPO IV – CIMITERI

- ART. 14 Elenco cimiteri
- ART. 15 Disposizioni generali – Vigilanza
- ART. 16 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- ART. 17 Ammissione nei cimiteri di Frazione

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- ART. 18 Disposizioni generali
- ART. 19 Piano cimiteriale
- ART. 20 Reparti speciali nel cimitero

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 21 Inumazione
- ART. 22 Cippo
- ART. 23 Tumulazione
- ART. 24 Deposito Provvisorio
- ART. 25 Riserva di loculi da parte del Comune

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 26 Esumazioni ordinarie
- ART. 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- ART. 28 Esumazione straordinaria
- ART. 29 Estumulazioni
- ART. 30 Periodo delle operazioni
- ART. 31 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- ART. 32 Raccolta delle ossa
- ART. 33 Oggetti da recuperare
- ART. 34 Disponibilità dei materiali

CAPO VIII - CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

- ART. 35 Oggetto e finalità
- ART. 36 Creazione di cadaveri



- ART. 37 Cremazione di resti mortali e di ossa
- ART. 38 Urne cinerarie
- ART. 39 Dispersione delle ceneri
- ART. 40 Luoghi di dispersione delle ceneri
- ART. 41 Affidamento dell'urna cineraria
- ART. 42 Modalità conservative delle urne affidate a familiari
- ART. 43 Controlli e sanzioni

CAPO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 44 Orario
- ART. 45 Disciplina dell'ingresso
- ART. 46 Divieti speciali
- ART. 47 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- ART. 48 Riti funebri
- ART. 49 Epigrafi sulle tombe
- ART. 50 Fiori e piante ornamentali
- ART. 51 Materiali ornamentali

CAPO X - SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI

- ART. 52 Sepolture private
- ART. 53 Durata delle concessioni
- ART. 54 Modalità di concessione
- ART. 55 Uso delle sepolture private
- ART. 56 Manutenzione
- ART. 57 Costruzione dell'opera – Termini

CAPO XI - SUBENTRI, RINUNCE

- ART. 58 Subentri
- ART. 59 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.
- ART. 60 Rinuncia a concessione di aree libere
- ART. 61 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- ART. 62 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o permuta

CAPO XII - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ART. 63 Revoca
- ART. 64 Decadenza
- ART. 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART. 66 Estinzione
- ART. 67 Concessioni perpetue

CAPO XIII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- ART. 68 Norme generali
- ART. 69 Documenti e corredo dell'istanza
- ART. 70 Inizio e fine lavori

CAPO XIV - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- ART. 71 Edicole, tombe interrato, cellette loculi
- ART. 72 Caratteristiche costruttive
- ART. 73 Caratteristiche strutturali
- ART. 74 Materiali di rivestimento
- ART. 75 Dimensioni

CAPO XV - ESECUZIONE LAVORI

- ART. 76 Allacciamenti alla luce votiva



- ART. 77 Lavori di manutenzione
- ART. 78 Introduzione di veicoli e orario di lavoro
- ART. 79 Responsabilità - Prestazioni di fideiussione
- ART. 80 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- ART. 81 Vigilanza

CAPO XVI - ATTIVITÀ' FUNEBRE

- ART. 82 Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre
- ART. 83 Divieti e sanzioni

CAPO XVII - DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 84 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- ART. 85 Mappa
- ART. 86 Annotazioni in mappa
- ART. 87 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- ART. 88 Schedario dei defunti
- ART. 89 Scadenario delle concessioni
- ART. 90 Rifiuti

CAPO XVIII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 91 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- ART. 92 Cautele
- ART. 93 Responsabile dell'ufficio comunale
- ART. 94 Concessioni pregresse
- ART. 95 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio
- ART. 96 Norma finale e di rinvio
- ART. 97 Rinvio dinamico
- ART. 98 Entrata in vigore



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento, disciplina, per i cimiteri del Comune la manutenzione, l'ordine, la custodia e la vigilanza, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree, di cellette ossario e cinerarie, le operazioni riguardanti i cadaveri, ceneri e resti, feti e parti anatomiche, in conformità alle disposizioni del regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, sia statale che regionale.

ART. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui agli artt. 7, 10 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
5. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:
 - a) L'Ufficio di Stato Civile e di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali comunali, per i servizi amministrativi, concessioni, e per il coordinamento dell'attività del personale addetto ai vari servizi funebri e cimiteriali;
 - b) L'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di carattere edilizio, per le manutenzioni e per la vigilanza tecnica.
 - c) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
6. Qualora il Comune decidesse di gestire il servizio di polizia mortuaria attraverso l'assegnazione ad imprese accreditate, secondo criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale, alle stesse competeranno tutte le funzioni di seguito indicate: trasporto, tumulazione e inumazione, diversamente riservate alla competenza del Comune. Per i servizi sopra elencati i cittadini verseranno direttamente all'impresa scelta la tariffa dovuta.

ART. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.



2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, rinvenute in luoghi pubblici nel territorio del comune;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- e) l'inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- i) il trasporto del feretro per le salme di persone residenti nel comune di Scandiano i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, salvo il caso previsto dal precedente punto h);

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati



secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

7. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) è inoltre affisso all'ingresso di ogni cimitero l'orario di apertura e di chiusura.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei presso strutture sanitarie convenzionate nei casi previsti dall'art. 12 e ss. del D. P. R. 10.09.1990 n.285 oltre che dall'art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 19/2004.

Nei suddetti locali saranno accolte le salme di persone:

- a) morte in abitazione non adatta o nella quale sia pericoloso trattenerle.
- b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico.
- c) ignote, di cui deve farsi esposizione per il riconoscimento.
- d) persone decedute, per le quali sia stato richiesto il trasferimento dai familiari a norma dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/Gestore dei Servizi Cimiteriali ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.



5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964, n. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 7 Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune il trasporto funebre di salme, cadaveri e resti mortali è svolto da imprese in possesso della autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004.

2. L'impresa funebre è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

3. Il trasporto dei feretri deve essere effettuato a cura e spese dei familiari del defunto.

E' a carico del Comune la spesa per il trasporto di feretri di persone le cui famiglie risultino, da apposita attestazione dei Servizi Sociali, non in grado di sostenere la spesa stessa, purché il trasporto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e dall'attestato di garanzia per trasporto di cadavere di cui all'art. 10, c. 8, della L.R. n. 19/2004.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o il forno crematorio.

Il trasporto del feretro al cimitero si conclude con l'inserimento del feretro nel sepolcro.

5. A norma dell'art. 10, comma 10, della L.R. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

ART. 8 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza,



comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, autorizzati dal Responsabile di Servizio può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Responsabile dell'ufficio comunale competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. A norma dell'art. 6, comma 3, L.R. 19/2004, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 della L.R. 19/2004 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

ART. 9 Trasporti a carico del Comune

1. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

ART. 10 Orario dei trasporti

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. Il percorso del corteo seguirà l'itinerario più breve e con le modalità che saranno concordate di volta in volta con l'ufficio comunale, secondo le opportunità del servizio e nel rispetto delle indicazioni date dalla Polizia Municipale, riguardo alla viabilità dell'itinerario e a quanto altro di competenza.

ART. 11 Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di questo o di altro Comune o al forno crematorio o all'estero è autorizzato dal responsabile del servizio o suo incaricato a seguito di domanda di parte interessata.



2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale il cadavere viene trasferito nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.
3. I cadaveri provenienti da altro comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto o camere ardenti, devono essere trasportati direttamente al cimitero ove il custode/gestore accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità dei sigilli e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.
4. Il trasporto del cadavere da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un' unico decreto del comune ove è avvenuto il decesso.
5. Il trasporto di resti mortali, ossei e ceneri è autorizzato dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali e comunicato al comune di destinazione.

ART. 12 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 13 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, a norma dell'art. 10, c.1, della L.R. n. 19/2004 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dai nati morti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

CAPO IV – CIMITERI

ART. 14 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - 1) Cimitero Scandiano
 - 2) Arceto
 - 3) Cacciola
 - 4) Cà de Caroli
 - 5) Chiozza
 - 6) Fellegara



- 7) Iano
- 8) Pratissolo
- 9) Rondinara
- 10) San Ruffino

2. Sono altresì presenti i cimiteri : Comunità Ebraica e Ventoso dove attualmente non vengono eseguite sepolture.

ART. 15 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede con personale proprio o appositamente individuato dal Comune. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990 n. 285.
6. Il competente servizio dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 16 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, i nati morti e gli esiti delle gravidanze interrotte che non abbiano destinazione diversa.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 20, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ART. 17 Ammissione nei cimiteri di Frazione

1. Nei cimiteri siti nelle Frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.



CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 18 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 N. 285.
4. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

ART. 19 Piano cimiteriale

Nelle more dell'approvazione del piano cimiteriale le determinazioni relative alla pianificazione dei cimiteri sono assunte dalla Giunta Comunale.

ART. 20 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero del Capoluogo è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. L'allestimento di tali reparti sarà regolato da una convenzione, approvata dalla Giunta Comunale in accordo con le comunità richiedenti, per la definizione delle caratteristiche di realizzazione e gestionali degli stessi.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
5. Nel cimitero del capoluogo viene individuata apposita area per il seppellimento di prodotti abortivi e di prodotti del concepimento di età inferiore a venti settimane.
6. Il rinterro dei resti mortali non completamente mineralizzati avviene in aree idonee predefinite delle strutture cimiteriali

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE



ART. 21 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione. Esse hanno una durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. Sono obbligatorie le inumazioni nei Cimiteri Comunali nei casi previsti dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 22 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura dal Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba purché di conformazione e dimensioni tali da non superare i 2/3 della superficie della fossa al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.9.1990 n. 285.
6. E' vietata la realizzazione di bordi perimetrali delle fosse in materiali cementizi o similari; in ogni caso i manufatti realizzati non devono debordare dal perimetro della fossa.

ART. 23 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo X del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione applicano le norme di cui all'art. 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e al regolamento regionale n. 4/2006.

ART. 24 Deposito Provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, qualora il loculo sia a disposizione del Comune.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:



- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

3. La tumulazione provvisoria in un loculo è ammessa solo in caso di completo esaurimento della disponibilità dei loculi in ogni ordine e reparto dello stesso cimitero e/o a condizione che siano stati appaltati i lavori per la costruzione di nuovi loculi.

4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di mesi 24.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, indicante la data di inizio ed il presunto termine, e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

5. A garanzia è richiesta la costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi della fideiussione di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi, e solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'art. 83 del DPR 285/90.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

8. Le concessioni provvisorie non sono ammesse se nel cimitero vi sono loculi disponibili in qualsiasi ordine e se non sia stata presentata istanza per la concessione di tomba di famiglia ai sensi del punto a) del presente articolo.

ART. 25 Riserva di loculi da parte del Comune

1. Il Comune mantiene la facoltà di esercitare la riserva di parte dei loculi esistenti in ogni cimitero.

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI



ART. 26 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/90.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia/Gestore Servizi Cimiteriali, con proprio provvedimento.
3. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile dell'ufficio competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 28 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile di Servizio/Gestore Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro si dovrà provvedere a ripristinarla.
2. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 29 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni se i loculi sono stagni ovvero 10 anni se i loculi sono areati.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Servizio/Gestore Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile di Servizio/Gestore Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio online e presso ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.



5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dall'art. 32 che segue, sono accoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile di Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile di servizio con proprio provvedimento.

ART. 30 Periodo delle operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

2. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie, viene redatto apposito verbale.

ART. 31 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria il pagamento della tariffa è a carico di chi ne ha chiesto e promosso il provvedimento.

ART. 32 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.



2. E' consentita la collocazione nel loculo di un familiare, fino a capienza, di cassetine di resti ossei e di urne cinerarie di altro familiare;

ART. 33 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'ufficio comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e dalla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 34 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

CAPO VIII - CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

ART. 35 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, dell'art. 79 del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. Min. Sanità n. 24/93 e Circ. Min. Sanità n. 10/98 e della Legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

ART. 36 Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 79 del DPR n. 285/1990, previo accertamento della morte effettuato dal medico curante o necroscopo, o da questo Comune per i cadaveri derivanti da pregressa sepoltura in un cimitero del Comune.



2. Alla richiesta di cremazione sono allegati i documenti contenenti la manifestazione di volontà alla cremazione e il certificato del medico curante o necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
3. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.
4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di cui all'art. 79 del DPR 285/1990
5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, dei feti e dei prodotti abortivi è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione o estrazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.

ART. 37 Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o dalla tumulazione in loculo aerato oppure 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del codice civile secondo la normativa vigente in materia.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri o altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui provvedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.
5. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a calcinazione con provvedimento del Responsabile di Servizio in base alla Circ. Min. Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

ART. 38 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta



l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. In caso di affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

4. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 39 Dispersione delle ceneri

1. La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è indirizzata al Sindaco del:

- Comune del luogo di decesso;
- Comune di pregressa sepoltura;
- Comune ove sono già state tumulate le ceneri;

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura, secondo la volontà del defunto;

3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;

4. La dispersione di ceneri già tumulate, o provenienti da cremazione di resti derivanti da esumazione o estumulazione purché in attuazione della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri o di pregressa sepoltura;

5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 del Codice Civile);
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta n. 10 del 10.01.2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori oppure, in loro assenza, i parenti di cui agli artt. 74 e ss. del codice civile) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione con firma dei congiunti autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000;

6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, indicato anche sommariamente, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004;

7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.



La richiesta deve essere inoltre corredata da:

- una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al Cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, di cui al DPR 254 del 15.7.2003;
- l'autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, nel caso di dispersione in aree private;

8. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma.

ART. 40 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel Comune di Scandiano la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) all'interno del Cimitero di Scandiano nell'area apposita individuata denominata “ giardino delle rimembranze”.
- b) in aree naturali pubbliche, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in aree private, a distanza di oltre cento metri da centri e insediamenti abitativi;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Nella dispersione in acqua è vietata l'immissione dell'intera urna, anche se biodegradabile.

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;

4. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale cimiteriale, mediante interrimento delle sole ceneri. La dispersione potrà essere effettuata anche dal richiedente, o da persona da questi indicata, purché alla presenza dell'operatore cimiteriale.

ART. 41

affidamento dell'urna cineraria

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda di affido personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le stesse modalità previste per la dispersione.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto.

5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:

- i dati identificativi del defunto;



- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un Cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato;

7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- per i recessi dall'affidamento, del Cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate

8. In caso di variazione di residenza dell'affidatario in un Comune diverso da Scandiano, situato nel territorio della Regione Emilia Romagna, egli dovrà darne comunicazione al nuovo Comune e chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione all'affidamento dell'urna. Copia dell'autorizzazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria del Comune di Scandiano che registrerà la variazione e rilascerà apposita autorizzazione per consentire il trasporto dell'Urna dalla vecchia residenza al nuovo Comune;

9. Se il cambio di indirizzo riguarda un comune diverso da Scandiano situato in una Regione che non ha disciplinato l'affidamento personale delle ceneri e si renda necessaria, quindi, la riconsegna dell'urna, potrà esserne disposta la tumulazione in un cimitero del Comune di Scandiano, con assunzione delle spese relative a carico dell'affidatario;

10. In caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario, le ceneri in essa contenute verranno collocate nell'apposito spazio del cimitero comunale a ciò riservato;

11. E' possibile trasferire l'urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna;

12. Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai



suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, al Comune di Scandiano che provvederà a tumulare l'urna con assunzione delle spese relative a carico degli interessati:

13. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell'urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa.

ART. 42 Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere contenuta in un luogo che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, ovvero un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno (nicchia, teca, armadio, ecc.);

2. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

ART. 43 Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila attraverso il personale del Servizio di Polizia Locale e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

2. I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti previo congruo preavviso ed assenso dell'affidatario.

3. Per quanto riguarda le sanzioni, si richiama l'art. 411 del codice penale nonché l'art. 7bis del T.U. 267/2000.

4. In caso di gravi inadempienze e previa diffida il comune può revocare l'affidamento.

CAPO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 44 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 45 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone non vedenti;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non previamente autorizzate;



- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai bambini di età inferiore a 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio comunale competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART. 46 Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione come stabilito dal successivo capo X;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi porta vasi.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 47 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri



1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia al l'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 48 Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio competente, che a sua volta informerà il Comando di Polizia Municipale.

ART. 49 Epigrafi sulle tombe

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono ammesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
2. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate;
3. Verranno rimosse le epigrafi contenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l' altezza di cm. 30 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.



ART. 50 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'ufficio comunale competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 51 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 45 in quanto applicabili.

CAPO X - SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI

ART. 52 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 19, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, nicchie , ossario, nicchie cinerarie ect.)
 - b) sepolture per famiglie e collettività (loculi doppi, archi a più posti, campetti, celle , edicole ect.)
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della apposita tariffa
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.



6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale è stipulata ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Dirigente di settore o, in sua assenza, dal Segretario Generale.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

9. La manutenzione delle sepolture private e dell'area verde circostante in concessione, ove esistente, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia per motivi di sicurezza o d'igiene.

ART. 53 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per gli ossari e le nicchie/ mensole cinerarie individuali;
- c) in 25 anni per i loculi da computarsi dal giorno della stipula dell'atto di concessione o della tumulazione della salma se precedente; per tali concessioni è possibile, alla scadenza, il rinnovo per ulteriori anni 5 fino ad un massimo di 3 rinnovi oppure un solo rinnovo per anni 15.

3. La concessione avrà decorrenza dalla data indicata nell'atto del Comune, sottoscritto dalle parti interessate.

4. Per le concessioni a tempo determinato, di manufatti costruiti dal comune, precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, è concesso il rinnovo, per una sola volta, per anni 40.

5. Il valore di concessione per le diverse sepolture private è stabilito con apposito atto di Giunta Comunale.

ART. 54 Modalità di concessione



1. La concessione di un loculo avviene in presenza di defunto; la concessione di una nicchia cineraria avviene in presenza di ceneri da tumulare; la concessione di una celletta ossario avviene in presenza di resti mortali da tumulare. Solo nel caso di morte del coniuge o dell'unito civilmente o del convivente di fatto può essere rilasciata una concessione per n. 2 loculi, purché il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto, in vita, abbia più di 70 anni e vi sia la disponibilità dei manufatti cimiteriali.
2. Eventuali deroghe per le concessioni in casi particolari non previsti dal comma precedente saranno stabilite dal Responsabile del Servizio.
3. L'assegnazione dei loculi è libera.
4. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità delle aree e con procedure ad evidenza pubblica .
In caso di nuovo ampliamento di un cimitero, la Giunta Comunale, in sede di approvazione del progetto definitivo delle opere, approva il bando di concessione dei loculi, cellette ed aree ai cittadini che contenga:
 - a) Le tariffe di vendita, anche in deroga alle tariffe ordinarie, con la finalità della copertura integrale dei costi di realizzazione e manutenzione del nuovo ampliamento;
 - b) I criteri di concessione dei loculi, anche in deroga a quanto sopra disposto;
 - c) I termini di decorrenza delle concessioni e le modalità di stipula delle stesse.
5. Solo in caso in esaurimento dei loculi disponibili nel Cimitero o in caso di estrema urgenza e necessità valutata di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio Comunale competente, il loculo oggetto della concessione, qualora sia ancora disponibile, potrà essere occupato temporaneamente dalla salma di un familiare del concessionario, intendendosi per familiare: il coniuge, un parente in linea retta o collaterale fino al 4° grado, un affine fino al 4° grado, il/la convivente. La salma del familiare dovrà essere traslata in altro loculo non appena ve ne sia la possibilità, anche a seguito di ampliamenti del cimitero.
6. La concessione può essere effettuata a favore del defunto che sia nato e/o residente a Scandiano;
7. In via eccezionale ed in deroga al punto 6 il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la concessione a favore di un defunto, che, pur non essendo nato o residente nel Comune, abbia abitato nel comune per un periodo di almeno 10 anni e che in uno dei cimiteri comunali abbia inumato o tumulato uno o più familiari, individuati secondo i criteri di cui al punto 5.
8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
10. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.



11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ART. 55 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del dal 285/90, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Raggiunta la capienza, nella tomba di famiglia, è consentita l'estumulazione e riduzione in resti per far posto ad altra salma.

2. Per persone della famiglia del concessionario s'intendono , fatta salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
- il coniuge
- i fratelli e le sorelle germani, consanguinei ed uterini.

Nel caso in cui il concessionario individui soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Può altresì essere consentita , su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

4. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza.

5. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni suo tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

6. Il numero di posti salma, le tipologie e i materiali dei sepolcri viene definito nell'atto di concessione dell'area analogamente a quanto stabilito preventivamente nei piani cimiteriali e nei progetti di costruzione o ampliamento.

ART. 56 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.



2. Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a colombaro o in loro adiacenza, l'Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 57 Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di permessi di costruire, alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile di Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO XI - SUBENTRI, RINUNCE

ART. 58 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria/gestore servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. La variazione dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Finché non sarà provveduto all'aggiornamento non saranno consentite nuove tumulazioni nel sepolcro.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.



6. Le controversie tra titolari di sepoltura sono di competenza del Giudice Ordinario.

ART. 59 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata al periodo d'uso per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi, come da formula:

$$\frac{\text{TARIFFA IN VIGORE}}{2} \times \frac{(A-B)}{A};$$

Dove A: periodo massimo di durata della concessione della sepoltura individuale rinunciata;

Dove B: periodo di utilizzo della sepoltura;

2. Gli interessati dovranno presentare al Responsabile dell'ufficio Comunale domanda di rinuncia alla concessione in carta legale, indicante la decorrenza della rinuncia; alla domanda dovrà altresì essere allegato l'atto di concessione. Della accettazione della rinuncia verrà data comunicazione agli interessati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 60 Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e dovrà essere presentata con le modalità previste al punto 2 del precedente articolo.

ART. 61 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti oltre all'eventuale restituzione della fideiussione e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma, pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna o dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 58.



ART. 62 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetui

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO XII - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 63 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero, o qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 64 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata senza giustificato motivo da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56.
 - f) quando vi sia grande inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.



2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio Comunale in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile di Servizio disporrà la demolizione delle opere, o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 66 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ovvero per il trasferimento in altra sede dei defunti.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune.

ART. 67 Concessioni perpetue

1. Le concessioni perpetue già esistenti in quanto rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e sulla base della normativa vigente all'epoca, non possono essere revocate, salvo i casi previsti dal precedente art. 62.
2. Le concessioni dei loculi di cui al comma precedente, conservano il carattere di perpetuità salvo riutilizzo degli stessi per la sepoltura di altro feretro con conseguente riduzione in resti della salma ivi presente; ciò comporterà una nuova scadenza, di anni 40, dalla data di tumulazione.



CAPO XIII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 68 Norme generali

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti gli aventi titolo debbono fare richiesta del titolo abilitativo edilizio.
2. L'istanza verrà esaminata nel rispetto delle norme regolamentari e vigenti in materia.
3. Per opere inerenti iscrizioni, epigrafi, accessori, sistemazioni, intorno al sepolcro, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Per abbattimento o posa di piante, siepi o simili sia su aree in concessione, sia su aree pubbliche dovrà essere inoltrata richiesta specifica.

ART. 69 Documenti e corredo dell'istanza

1. Le domande per effettuare opere di cui all'art. 68 dovranno essere redatti in bollo su apposito modello e seguiranno l'iter inerente i titoli edilizi.

ART. 70 Inizio e fine lavori

1. Entro 1 anno dalla data di stipula dell'atto di concessione del terreno dovranno iniziare i lavori e questi saranno comunicati all'Ufficio Tecnico per iscritto.
2. Entro 3 anni all'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 61, verrà comunicata la fine lavori unitamente alla richiesta di agibilità che dovrà essere accompagnata da certificazione di conformità dell'opera al progetto approvato e alle norme di cui all'art.76 D.P.R. 285/90.
3. E' fatto divieto di tumulazione prima della autorizzazione di agibilità rilasciata dal Sindaco su parere favorevole del competente servizio dell'USL e dell'U.T.C. l'agibilità verrà concessa entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza.
L'autocertificazione non è consentita in quanto trattasi di materia sanitaria.
Le istanze incomplete non verranno esaminate.

CAPO XIV - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

ART. 71 Edicole, tombe interrato, cellette loculi

1. Le sepolture private dovranno essere eseguite a norma dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
2. Le dimensioni minime dei loculi dovranno essere quelle previste dalle norme vigenti.

ART. 72 Caratteristiche costruttive

1. I loculi o tumoli possono essere posti a piani sovrapposti, realizzati con setti atti ad ottenere una separazione fra loro.



2. I piani di appoggio devono avere inclinazione verso l'interno onde evitare la fuoriuscita di liquido.
3. In funzione dei materiali impiegati nella costruzione dei loculi o del manufatto la struttura dovrà rispondere ai requisiti di resistenza richiesti dal materiale impiegato.
4. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di 250 Kg./mq.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. E' consentito l'uso di altri materiali in alternativa di quelli proposti purché siano assicurate le prescrizioni dei punti 2.3.4 comma dell'art. 76 D.P.R. 285/90.
7. La chiusura dei loculi deve essere realizzata al momento dell'occupazione dello stesso conformemente a quanto disposto dal comma 8 e 9 del citato art. 76; è concessa la chiusura temporanea dopo che è stata eseguita la verifica di agibilità.

ART. 73 Caratteristiche strutturali

1. Le strutture delle edicole e tombe interrato dovranno essere costruite in c.a.; lo spessore dei muri esterni dovrà essere di cm. 0,20 / 0,25, i setti di separazione dei loculi di 0,10 cm.
2. Le caratteristiche di impermeabilità potranno essere ottenute inserendo nelle malte additivi specifici durante i getti o eseguendo sulle strutture trattamenti con resine epossidiche.
3. Per le murature entro terra delle tombe interessate valgono le norme delle edicole.
4. Nelle edicole sono consentite coperture a terrazza e a falda che non superino al colmo mt. 1,50.
5. Gli sporti e le parti aggettanti, quali cornicioni, non dovranno superare i cm. 15.
6. Nelle tombe interrato la lapide di testata non dovrà superare mt. 1,10 di altezza rispetto al piano del marciapiede e il lapidone di chiusura cm. 45.
7. Per opere scultoree di particolare pregio, la commissione edilizia, potrà su motivato parere derogare alla norma.
8. La quota di pavimento delle edicole dovrà essere posta a quota pari o max di cm. 10 rispetto alla quota cordolo, dove esista, o in alternativa alla quota viale.

ART. 74 Materiali di rivestimento

1. E' ammesso l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento nelle strutture, sia esternamente che internamente, purché il materiale non abbia caratteristiche di alterabilità nel tempo, con uno spessore minimo di cm. 2.
2. Il lapidone di chiusura delle tombe interrato deve essere non inferiore a cm. 8.
3. Le lapidi dovranno avere uno spessore minimo di cm. 2 e max di cm. 2,5.
4. Le mensole e gli oggetti saranno consentiti se non superano i cm. 10.



5. Le lapidi dovranno avere uno spessore di cm. 1/1,5 e i portafiori e lampade votive sporgere per cm. 8.

6. Le urne depositate nelle nicchie, siano esse poste in zone separate o insieme agli ossari dovranno essere chiuse con lastre di vetro con inciso o applicate iscrizioni.

Potranno essere inseriti all'interno della nicchia specchi riflettenti l'urna.

7. Il concessionario, dove non previsto, dovrà porre a proprie spese sulla chiusura del loculo o celletta ossario una lapide in materiale marmoreo.

8. E' vietato ricoprire i setti di separazione tra i loculi o cellette con materiali marmorei o simili, è altresì vietato tingeggiarli, intonacarli o comunque manomettere la struttura originaria eseguendo tracce, fori o simili.

9. Nelle lapidi di cui ai precedenti commi è concesso l'apposizione di accessori quali fotografie, portafiori, ecc. in materiali bronzei di predisposizione standard.
Il loro posizionamento andrà uniformato alle esistenti.

ART. 75 DIMENSIONI

TIPOLOGIA TOMBE INTERRATE :

Tipo A:

- 1- dimensioni lotto 3,90 (3,70) X 3,00
- 2- superficie mq 11,70 (11,10)
- 3- dimensione ingombro manufatto 3,30 X 3,00
- 4- max. posti salme consentiti n. 8;

Tipo B:

- 1- dimensioni del lotto 3,00 X 3,00
- 2- superficie mq. 9,00
- 3- dimensioni ingombro manufatto 2,40 X 3,00
- 4- max. posti salme consentiti n. 4

Tipo C:

- 1- dimensioni del lotto 1,00 X 2,50

Nelle tombe di tipo C è ammessa l'utilizzazione dell'area per costruzione a sistema di inumazione purché l'area di ingombro venga utilizzata per la tumulazione di una sola salma e con lapide di copertura simile a quelle usate nei campi comuni.

TIPOLOGIE EDICOLE:

Tipo D:

- 1- dimensioni lotto 3.50 X 3.65
- 2- superficie mq 12.775
- 3- dimensioni ingombro manufatto 3.05 X 3.20
- 4- max. posti salme consentiti n. 16 di cui 8 fuori terra e 8 interrate.

Può essere autorizzata, da parte dell'ufficio tecnico di competenza l'assegnazione di lotti di terreno, per la costruzione di tombe di famiglia, con dimensioni differenti dalle tipologie



sopraindicate previa valutazione, da parte del tecnico dell'ufficio, della dimensione del lotto esistente.

CAPO XV - ESECUZIONE LAVORI

ART. 76 Allacciamenti alla luce votiva

1. Chiunque intende chiedere l'allacciamento della luce votiva dovrà presentare richiesta al Comune nel caso di gestione in economia il servizio ovvero alla ditta concessionaria.
 - a) installazione, allaccio e manutenzione (compreso il cambio lampada) della nuova utenza votiva;
 - b) erogazione dell'illuminazione elettrica votiva mediante lampada a led non superiore a 3 watt.
2. Il contratto di utenza decorre dalla data di avvenuto pagamento della tariffa in vigore con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Qualora l'utente non comunichi la propria disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno il contratto si intende tacitamente rinnovato per ogni anno seguente.
4. In caso di rinuncia o restituzione della concessione di sepoltura a qualsiasi titolo il contratto di luce votiva si intende automaticamente risolto senza alcun diritto di rimborsi ed all'immediata disattivazione della lampada votiva.
5. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada è fissata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
6. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento sarà fissato a partire dal giorno di allaccio più la quota una tantum per l'allaccio.
7. Qualora l'utente non effettui il pagamento del canone nel termine prescritto si provvederà ad inviare un secondo avviso tramite raccomandata A.R.. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il concessionario può provvedere all'interruzione del servizio. Per la riattivazione della lampada l'utente oltre al pagamento del sospeso dovrà pagare un nuovo allaccio.
8. in caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento di luce votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio di competenza ai fini della variazione dell'intestazione.
9. In caso di smontaggio di lapidi, in relazione ad interventi di sepoltura/estumulazioni, l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare comunicazione, per l'esecuzione del ri-allaccio, dell'avvenuto ripristino della lapide all'affidatario del servizio; nel periodo in cui la luce risulta scollegata non è sospeso in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato.
10. Il concessionario non si assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa di forza maggiore o per riparazione di rete, fenomeni atmosferici, incendi, disposizioni di limitazione dei consumi ecc. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone ovvero esigere rimborsi.

ART. 77 Cantieri e occupazione di area pubblica



1. Nell'area del cimitero è fatto divieto: di impiantare cantieri e depositi di materiali.
2. E' consentito durante le lavorazioni la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato.
3. I cantieri e i depositi dovranno essere collocati nell'area esterna, all'uopo identificata dall'ufficio Tecnico, a seguito della richiesta di occupazione di spazio pubblico e previo pagamento della relativa tassa.
4. I cantieri fuori e entro l'area cimiteriale dovranno essere mantenuti in ordine.
5. Durante i lavori non si potrà creare intralci o arrecare danni ai manufatti privati o comunali.
6. E' fatto divieto di creare depositi anche se temporanei sulle aree e tombe. I materiali di scavo e demolizione dovranno essere immediatamente allontanati.
7. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
8. E' vietato occupare spazi attigui.
9. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 78 Introduzione di veicoli e orario di lavoro

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.

2. E' vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in orario concordato con l'Ufficio Tecnico.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
4. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'ufficio Comunale competente.
5. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

ART. 79 Responsabilità - Prestazioni di fideiussione

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli articoli precedenti sono subordinati al versamento di una fideiussione a titolo di garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. La fideiussione, da prestarsi prima del ritiro dell'autorizzazione e il cui ammontare è determinato dalla Giunta Comunale, viene svincolata contemporaneamente al rilascio del certificato di agibilità.



ART. 80 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile di Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 81 Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto ai cimiteri controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO XVI - ATTIVITÀ' FUNEBRE

ART. 82 Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

1. A norma dell'articolo 13 della L.R. n. 19/2004, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre con sede legale in Scandiano devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156.
3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali in questo Comune i soggetti esercenti l'attività funebre aventi sede legale nella Regione devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività e garantirne l'apertura per n. 4 ore al giorno.

ART. 83 Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;



- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre attraverso il servizio di Polizia Locale.
3. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 250,00 né superiore a € 9.300,00 (art. 7 lettera d) L.R. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt. 32 e 113 della Legge 689/1981.
- Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Responsabile del Settore Tecnico, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da sette giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione.
4. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
- L'inibizione dalla prosecuzione dell'attività di trasporto funebre sul territorio comunale potrà derivare anche in caso di:
- 1) Irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
 - 2) Reiterate e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - 3) Mancata ed insufficiente garanzia del servizio;

CAPO XVII - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 84 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 85 Mappa



1. Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 86 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, libera o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi dell'atto di concessione;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 87 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 88 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio comunale, sulla scorta del registro di cui all'art. 87, terrà annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

ART. 89 Scadenario delle concessioni



1. Lo scadenzario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

ART. 90 Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia

2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e s.m.i.

CAPO XVIII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 91 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Decorso inutilmente il termine di un anno si procederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art 64 .

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 92 Cautele

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Per le esumazioni, estumulazioni, traslazioni e cremazioni serve l'assenso scritto di tutti gli aventi titolo.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 93 Responsabile dell'ufficio comunale



1. Ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, spetta al dirigente di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del settore competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 94 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 95 Sepulture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

ART. 96 Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, nonché alla Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, al Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4, alle Direttive Regionali ed alla legge n. 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.

ART. 97 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra-ordinata.

ART. 98 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000.

